

Mario Bortoletto

**ANALISTA DELLE STRATEGIE DI DIFESA DELLE CONTROVERSIE BANCARIE E ASSISTENZA
INFORMATIVA TECNICA E LEGALE SU USURA ED ESTORSIONE BANCARIA**

35010 Vigonza (Padova) – Viale del Lavoro, 40 – Tel. 049.725098 – Fax 049.8931489 – E-mail: mariobortoletto@gmail.com
C.F: BRT MRA 49R24G224G – P.IVA: 00306650284

Peraga di Vigonza, 28.09.2016

*E' con grande piacere che pubblico questo ennesimo risultato positivo di cui ancora una volta ne vado **ORGOGLIOSO**, e sono riconoscimenti come questo che mi danno la forza di lottare e aiutare migliaia di persone vessate dalle banche.*

In questo caso, a ventiquattro ore dalla probabile vendita all'asta della propria abitazione (vendita fissata per il 29.09.2016) , a seguito della Denuncia Penale è stata riconosciuto dal Procuratore della Repubblica lo status di vittima dell'usura bancaria e di conseguenza LA SOSPENSIONE della vendita. La Banca usuraia dovrà rispondere a termine di legge.

Per quanto riguarda il resto connesso, preciso che non è il correntista debitore ma la Banca.

Mario Bortoletto

Mario Bortoletto

Analista della Strategia di Difesa delle Controversie Bancarie – Consulente Tecnico di parte su Contenzioso Bancario



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012)

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento /16 Mod.44

Letta l'istanza avanzata nella querela depositata presso questo Ufficio nonchè in data : 2016 da parte di ; in proprio e quale legale rappresentante della società sas, con cui si chiede la sospensione dei termini di scadenza degli atti esecutivi ai sensi della legge n. 44/99;

Rilevato che la legge 27 gennaio 2012 n. 3 che, all'art. 2 lett. d) n. 1), ha modificato il comma 7 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 (*Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*) il quale, nella parte di rilievo, così adesso recita: "*Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1*";

Ritenuto che l'istanza, alla luce dei documenti prodotti merita accoglimento con il presente provvedimento di sospensione. Quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, esse si individuano in quella indicata dal querelante;

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1), L. n. 3/2012;

DISPONE

la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle procedure espropriative pendenti a carico di in particolare della procedura espropriativa immobiliare n. R.G. Es. con IV INCANTO fissato per il 16, per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza a questo Ufficio.

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al richiedente, al Prefetto di Padova ed al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Padova.

Padova, 2016

I/ ~~Pubblico~~ Ministero